



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

IL DIRIGENTE

- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 297/94;
- VISTA la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTA La L.296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE)
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235/2014 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/17;
- VISTE la sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20.12.2017 sui giudizi pendenti e le sentenze del Consiglio di Stato n. 4 e n. 5 del 27.02.2019;
- VISTO il D.M. 374/2019 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022 e, in particolare, l'art. 1, co. 8 del citato DM, cui rinvia il successivo art. 6, co. 1, lett. b), il quale rammenta che «...in forza di quanto disposto dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017 n. 11 e del 27 febbraio 2019 n. 5, i docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli, non potranno presentare istanza di aggiornamento...» per le GAE;
- VISTA La Sentenza del Consiglio di Stato n. 4675/21 che afferma “la falsa interpretazione degli artt. 1 e 6 del DM 374, non potendosi ritenere la locuzione «sentenza di merito» (cui è subordinata la permanenza nelle GAE) quale sinonimo di «sentenza passata in giudicato»;
- VISTA la nota prot. n. 45988 del 17.10.2018, con cui l'Amministrazione centrale ha fatto pervenire indicazioni, circa le specifiche modalità di esecuzione dei giudicati afferenti al contenzioso in parola, invitando ad adottare i relativi provvedimenti in attuazione di quanto previsto dalla legge suindicata;
- VISTO il Decreto di pubblicazione, prot. n. AOOUSPLE 9859 del 04/08/2020, ss.mm.ii., con cui sono state ripubblicate le GAE di scuola dell'infanzia e scuola primaria della provincia di Lecce – triennio 2019/22, aggiornate con scioglimenti riserva e inserimento titoli di specializzazione;
- VISTA la nota prot. 13901 del 03.06.2020, con cui l'Amministrazione centrale ha fatto pervenire indicazioni circa il “Contenzioso seriale concernente inserimento in GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 ”;
- DATO che con la sopra citata nota si è stabilito, tra l'altro, che “l'intervenuto accertamento, con la sentenza di merito (o parere definitivo) in altro procedimento, dell'insussistenza del medesimo presupposto giuridico (valenza del titolo di studio) che ha consentito al ricorrente di essere iscritto, sia pure con riserva, in graduatoria, costituisce titolo giudiziale per operare l'esclusione dagli elenchi suddetti (...)”;
- ATTO

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Angela Cagnazzo – angela.cagnazzo.le@istruzione.it

Telefono: **0832235241** Sito internet: www.usplecce.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

- VISTA** La Sentenza n. 9325/2021 con la quale il TAR Lazio, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 8980/2021 proposto dai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, lo rigetta;
- RITENUTO** di non poter procedere previa comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, sia per esigenze di urgenza sia, comunque, in quanto la comunicazione dell'avvio del procedimento non avrebbe determinato un esito diverso del presente provvedimento, per effetto della dovuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale di riferimento;
- RITENUTO** di dover dare esecuzione alla sopra citata pronuncia, disponendo il depennamento di tutti i ricorrenti inseriti "con riserva" nelle graduatorie ad esaurimento;

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento di rispettivo inserimento –scuola dell'infanzia e/o primaria posto comune e/o sostegno di questo Ambito Territoriale del docente:

Sentenza del Tar del Lazio 9325/2021 ric 8980/2014

<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>Data di nascita</u>	<u>Graduatorie di inserimento</u>
MAURAMATI	DENISE	02/01/76	EE/AA

Il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento comporta altresì il venire meno del diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie d'istituto, pertanto i Dirigenti scolastici, nelle cui graduatorie risulti eventualmente inserita la docente sopra indicata, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando la relativa posizione dalla prima fascia.

I dirigenti scolastici provvederanno ad effettuare le relative modifiche al SIDI e a notificare il presente provvedimento ai docenti che prestano servizio nella Istituzione Scolastica di competenza.

I Dirigenti Scolastici verificheranno se nella sentenza TAR Lazio 9325/21, allegata al presente provvedimento, sono presenti docenti titolari (anche non indicati nella tabella sopra riportata) presso l'Istituzione Scolastica di competenza, immessi in ruolo con individuazione da GAE nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria con clausola condizionata all'esito del contenzioso.

Il presente provvedimento di depennamento dalle GAE comporta il venir meno dell'individuazione del docente quale destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato.

I Dirigenti Scolastici procederanno, pertanto, ai puntuali accertamenti di competenza ed emetteranno il provvedimento di risoluzione del contratto, inviandolo tempestivamente a questo Ufficio, anche nel caso di nominativo non indicato nel presente decreto, se titolare nell'istituzione scolastica, immesso in ruolo da GAE con clausola condizionata e presente nella sentenza favorevole all'Amministrazione sopra riportata.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Il presente provvedimento non ha alcun effetto nei confronti di eventuali contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati a seguito di individuazione da graduatoria concorsuale di merito.

I dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche presso le quali i destinatari del presente provvedimento abbiano in essere un contratto a tempo determinato al 31/08/2021, stipulato per il corrente anno scolastico da GaE, provvederanno con atto a propria firma ad effettuare le coerenti modifiche a SIDI del relativo contratto con termine al 30/06/2021. I contratti a tempo determinato al 30/06/2021 non subiranno modifiche.

Il responsabile del procedimento è lo scrivente; eventuali informazioni possono essere richieste ai riferimenti in calce indicati.

Il presente provvedimento è notificato all'avvocato patrocinante ed è pubblicato sul sito di questo Ufficio (www.usplecce.it) ad ogni effetto di legge.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente
Vincenzo MELILLI

Allegati:
Sent. TAR Lazio 9325/21

Ai ricorrenti per notifica
(per comunicare all'Amministrazione)

Al Avv. Dino Caudullo (per notifica)
(dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it)
domiciliato presso
Studio Legale Santi Dario Tomaselli
v.le Liegi 35b – 00198 Roma (raccomandata A/R)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di LECCE

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale – BARI

Alle OO.SS. del Comparto Scuola – LORO SEDI

Al Sito Web - Sede

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Angela Cagnazzo – angela.cagnazzo.le@istruzione.it

Telefono: **0832235241** Sito internet: www.usplecce.it